

Nota informativa n°: 13/2019

Oggetto: *Le semplificazioni introdotte alle Dichiarazioni d'intento 2020*

Sommario: Con il Decreto Crescita (art. 12 septies D.l. 34/2019) sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali in capo sia all'esportatore abituale, colui cioè che invia le dichiarazioni d'intento, sia al cedente/prestatore, che riceve le dichiarazioni d'intento.

Contenuto: _____

ABOLIZIONE OBBLIGO DI CONSEGNA

Dal 1° gennaio 2020, è **eliminato l'obbligo di consegnare** al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore/prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, comunicando **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.

ABOLIZIONE OBBLIGO NUMERAZIONE E ANNOTAZIONE

Ulteriore e significativa semplificazione concerne **l'abolizione dell'obbligo**, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori **di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento** nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72

ABOLIZIONE OBBLIGO COMPILAZIONE QUADRO VI IVA

Viene inoltre abolito **l'obbligo** per i fornitori degli esportatori abituali, **di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale** (quadro VI). Sul punto si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con



riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all'anno d'imposta 2020).

A partire dal 2020, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quella della stessa.

SANZIONI

Vengono modificati con effetto 2020, anche i profili sanzionatori riservanti alla gestione delle dichiarazioni d'intento.

Viene previsto che in capo al cedente/prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta.

Rispetto all'attuale impianto sanzionatorio (da 250 a 2.000 Euro di sanzione per lo stesso comportamento sopra citato) il nuovo impianto risulta essere proporzionale e non più fisso.

Si consiglia di attendere l'approvazione della nuova dichiarazione e relative istruzioni che recepiranno le descritte modifiche.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner